

CASE-STUDIES



The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

REGOLAMENTO N. 1215/2012 GIURISDIZIONE E INTERNET -I

MARIA STUARDA

1

I fatti:

Il 27 novembre 2018, il quotidiano "*Il corriere della sera*" (edito da Cairo Editore s.p.a., società con sede a Torino, Italia), nella sua versione digitale e cartacea, pubblica un articolo giornalistico in cui si afferma che la signora Maria Stuarda (domiciliata a Varsavia, Polonia) è stata coinvolta nel riciclaggio di denaro a favore di una rete di trafficanti di droga.

La versione cartacea del giornale viene distribuita principalmente in Italia e ha invece una diffusione assai minore in Polonia, con solo 230 copie lì vendute.

La versione digitale, archiviata su server situati a Torino, era visibile da tutta Europa.

La signora Maria Stuarda è intenzionata ad agire in giudizio contro la Cairo Editore s.p.a. a titolo di risarcimento del danno per diffusione a suo carico di *fake news*.

Quesito:

A. In quale Stato membro la signora Maria Stuarda potrà agire in giudizio contro la Cairo editore s.p.a.?

Si utilizzino i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

B) GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

– CGUE, sentenza 7 marzo 1995, causa C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61, *Fiona Shevill*





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

– CGUE, sentenza 25 ottobre 2011, causa C-509/09 e C-161/10, ECLI:EU:C:2011:685, *eDate Advertising GmbH*





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

SOLUZIONE

Quesito A

Risposta: Maria Stuarda può:

- citare in giudizio la Cairo Editore s.p.a. a Torino, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento Bruxelles I *bis*, oppure
- citare in giudizio la Cairo editore s.p.a. davanti al giudice del "luogo in cui si è verificato l'evento dannoso", ai sensi dell'articolo 7.2 del regolamento Bruxelles I *bis* (= a Torino, Italia, o a Varsavia, Polonia).

	TORINO (ITALIA)	VARSAVIA (POLONIA)
Giurisdizione per il risarcimento di TUTTI i danni causati dalle <i>fake news</i> diffuse tramite la versione <u>cartacea</u> del <i>Corriere della sera</i> .	X	
Giurisdizione per il risarcimento di TUTTI i danni causati dalle <i>fake news</i> diffuse tramite la versione <u>digitale</u> del <i>Corriere della sera</i> .	X	X

Segnatamente: poiché il convenuto (Cairo Editore s.p.a.) è domiciliato in uno Stato membro, si applica il regolamento Bruxelles I *bis*. Di conseguenza, Maria Stuarda potrà: o citare in giudizio la società italiana (Cairo Editore s.p.a.) a Torino, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento Bruxelles I *bis*, o citare la società italiana davanti al giudice del "luogo in cui si è verificato l'evento dannoso", ai sensi dell'articolo 7.2 del regolamento Bruxelles I *bis* (= a Torino, Italia, o a Varsavia, Polonia).

I. "Luogo in cui si è verificato l'evento dannoso" in caso di diffamazione tramite un quotidiano cartaceo:





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

4

Nella sentenza *Shevill* (sentenza del 7 marzo 1995, causa C-68/93) la CGUE ha chiarito che, in un caso di diffamazione a mezzo stampa, l'espressione "luogo in cui si è verificato l'evento dannoso" di cui all'(odierno) articolo 7.2 del regolamento Bruxelles I *bis* deve essere interpretata nel senso che l'attore può adire:

- il giudice dello Stato membro del luogo in cui ha sede l'editore della pubblicazione diffamatoria (= nel nostro caso: Torino, Italia), che è competente a pronunciarsi sul risarcimento di tutti i danni causati dalla diffamazione a mezzo stampa cartacea, oppure
 - i giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata distribuita e in cui la vittima sostiene di aver subito un danno alla sua reputazione (= nel nostro caso: Torino, Italia, e Varsavia, Polonia), i quali hanno giurisdizione per decidere unicamente in merito al danno causato nello Stato del giudice d'ito.
- Di conseguenza: Maria Stuarda potrà:

- a) citare in giudizio la Cairo s.p.a. davanti al giudice di Torino, che ha competenza giurisdizionale per il risarcimento di tutti i danni causati dalla diffamazione tramite carta stampata, oppure
- b) convenire in giudizio la Cairo s.p.a. a Varsavia, dove la pubblicazione è stata distribuita. Il giudice di Varsavia ha giurisdizione per decidere unicamente in merito al danno causato in tale Stato membro.

II. "Luogo in cui si è verificato l'evento dannoso" in caso di diffamazione tramite un giornale digitale:

Nella sentenza *eDate* (sentenza 25 ottobre 2011, causa C-509/09 e C-161/10) la CGUE ha affermato che:

“in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato:

- *o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti (= nel nostro caso: Torino, Italia),*
- *o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi (= nel nostro caso: Varsavia, Polonia).*

Tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.”

→ Di conseguenza: Maria Stuarda potrà:

- a) citare in giudizio la Cairo s.p.a. in Italia, davanti al giudice di Torino, munito di giurisdizione per pronunciarsi sul risarcimento di tutti i danni causati dalla diffamazione a mezzo quotidiano digitale; oppure
- b) convenire in giudizio la Cairo s.p.a. in Polonia, davanti al giudice di Varsavia, dove si trova il centro degli interessi di Maria Stuarda. Il giudice di Varsavia, come quello di Torino, ha giurisdizione sulla domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni causati a Maria Stuarda dalla diffamazione per via digitale.

Per riassumere, come illustrato nella tabella:

	TORINO (ITALIA)	VARSAVIA (POLONIA)
Giurisdizione per il risarcimento di TUTTI i danni causati dalla diffamazione tramite quotidiano <u>cartaceo</u> .	X	
Giurisdizione per il risarcimento di TUTTI i danni causati dalla diffamazione tramite quotidiano <u>digitale</u> .	X	X





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

LA BOCCA DELLA VERITÀ

I fatti:

SCENARIO I

In data 27 novembre 2018 “*La Bocca della Verità*” s.p.a., società di diritto italiano con sede a Torino, ha inserito “*Komunikacja corp.*”, società di diritto polacco con sede a Varsavia, in una *blacklist* sul proprio sito internet, sostenendo che tale società compia attività fraudolente e ingannevoli. Sul sito *web* vengono peraltro inseriti e pubblicati dagli utenti numerosi commenti negativi a riguardo delle condotte della *Komunikacja corp.*

Le affermazioni sulle attività fraudolente e ingannevoli della *Komunikacja corp.* e i relativi commenti negativi (degli utenti) sono stati espressi in italiano, mentre non sono stati tradotti in polacco.

La *Komunikacja corp.* svolge la maggior parte delle sue attività economiche a Torino, in Italia.

Essendosi *La Bocca della Verità* s.p.a. rifiutata di rimuovere dal proprio sito *web* le succitate affermazioni e i relativi commenti diffamatori, benché a più riprese sollecitata in tal senso dalla *Komunikacja corp.*, questa decide di proporre le seguenti azioni:

- i) un'azione di condanna al risarcimento della totalità dei danni subiti;
- ii) Un'azione per la rettifica e la rimozione delle affermazioni diffamatorie.

Quesito:

A. Quale Stato membro ha giurisdizione per decidere entrambe le domande?

Si utilizzino i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

B) GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

7

– CGUE, sentenza 17 ottobre 2017, causa C-194/16, ECLI:EU:C:2017:766, *Bolagsupplysningen OÜ*

SCENARIO II

Si supponga, a variante dello Scenario I, che la *Komunikacja corp.* svolga la maggior parte delle sue attività commerciali in Polonia e che le affermazioni diffamatorie e i commenti degli utenti siano polacco.

Quesito:

B. Quali Stati membri hanno giurisdizione per decidere sulle succitate due domande (i, ii)?

SCENARIO III

Si immagini, ad ulteriore variante dello Scenario I, che la *Komunikacja corp.* svolga le sue attività commerciali in modo parimenti uguale in tutti gli Stati membri dell'UE.

Quesito:

C. Quali Stati membri hanno giurisdizione per decidere sulle succitate due domande (i, ii)?

Si utilizzino i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

B) GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

– CGUE, sentenza 17 ottobre 2017, causa C-194/16, ECLI:EU:C:2017:766, *Bolagsupplysningen OÜ*





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

SOLUZIONI

Quesito A

Risposta: Il giudice di Torino ha giurisdizione per entrambe le domande (i, ii).

La *Komunikacja corp.* può convenire in giudizio *La bocca della verità* s.p.a. per entrambe le domande a Torino, sia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento Bruxelles I *bis* (avendo *La bocca della verità* s.p.a. sede a Torino), sia ai sensi dell'articolo 7.2 del regolamento Bruxelles I *bis* (essendo Torino il luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso = quale luogo in cui si trova il centro degli interessi della *Komunikacja corp.*)

In particolare: nella sentenza *eDate* (sentenza del 25 ottobre 2011, cause C-509/09 e C-161/10), la CGUE ha stabilito che, in caso di presunta violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti pubblicati *online* su un sito *web*, la persona che ritiene i suoi diritti violati deve avere la possibilità di proporre un'azione per il risarcimento del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede il centro dei suoi interessi.

I. Per quanto riguarda l'identificazione del luogo in cui si trova il centro degli interessi del danneggiato:

La CGUE nella sentenza *eDate* ha dichiarato che, per una persona fisica, il centro di interesse del danneggiato corrisponde generalmente con lo Stato membro di residenza abituale.

La *Komunikacja corp.* è, però, una persona giuridica e non una persona fisica.

La CGUE, nella sentenza *Bolagsupplysningen OÜ* (sentenza del 17 ottobre 2017, causa C-194/16), punto 41, a tale riguardo ha affermato che:

“Per quanto riguarda una persona giuridica che persegue un'attività economica (...), il centro dei suoi interessi deve rispecchiare il luogo in cui la sua reputazione commerciale è la più solida e deve quindi essere determinato in funzione del luogo in cui essa esercita la parte essenziale della sua attività economica”





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

La CGUE ha aggiunto che:

“Sebbene il centro degli interessi di una persona giuridica possa coincidere con il luogo della sua sede statutaria quando essa esercita, nello Stato membro in cui si trova tale sede, l’insieme o la parte essenziale delle sue attività e la reputazione di cui essa ivi gode è, di conseguenza, maggiore che in qualsiasi altro Stato membro, l’ubicazione di detta sede non è tuttavia, di per sé, un criterio decisivo nell’ambito di una siffatta analisi”

10

La *Komunikacja corp.* ha sede a Varsavia ma svolge la maggior parte delle sue attività commerciali a Torino, in Italia.

Di conseguenza, secondo il paragrafo 48 della sentenza *Bolagsupplysningen OÜ*

“una domanda diretta alla rettifica dei [dati messi in rete] e alla rimozione [dei contenuti messi in rete] è una e indivisibile e può di conseguenza essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno e non dinanzi a un giudice che non ha una siffatta competenza”.

Pertanto, la *Komunikacja corp.* può convenire in giudizio *La Bocca della verità* s.p.a. per la rettifica e la rimozione delle informazioni e dei commenti diffamatori dinanzi al giudice di Torino, il quale ha giurisdizione per il risarcimento di tutti i danni causati ai sensi degli articoli 4 o 7.2 del Regolamento Bruxelles I bis.





The project LAWtrain has received funding from the *European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017*

Quesito B

Risposta: I giudici di Varsavia, Polonia, e di Torino, Italia, - a scelta dell'attore – hanno giurisdizione per entrambe le domande (i, ii).

La *Komunikacja corp.* può convenire in giudizio *La bocca della verità* s.p.a. per entrambe le domande sia a Torino, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento Bruxelles I *bis* (avendo *La bocca della verità* s.p.a. sede a Torino), sia a Varsavia ai sensi dell'articolo 7.2 del regolamento Bruxelles I *bis* (essendo Varsavia il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso = quale il luogo in cui si trova il centro degli interessi della *Komunikacja corp.*).

Quesito C

Risposta: Il giudice di Torino ha giurisdizione su entrambe le domande (i, ii) ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Bruxelles I *bis* (in quanto *La bocca della verità* s.p.a. ha sede a Torino).

In alternativa, la *Komunikacja corp.* può convenire in giudizio *La bocca della verità* s.p.a. per il risarcimento dei danni dinanzi al giudice di ciascuno Stato membro in cui il danno è stato causato. Ciascuno di questi giudici, però, avrà giurisdizione per decidere unicamente in merito al danno causato nel proprio Stato membro, mentre non avrà giurisdizione per decidere sulla domanda di rettifica e di rimozione delle affermazioni e dei commenti diffamatori.

IL CONTENUTO DI QUESTO MATERIALE FORMATIVO RAPPRESENTA UNICAMENTE IL PUNTO DI VISTA DELL'AUTORE, CHE NE È UNICAMENTE RESPONSABILE. LA COMMISSIONE EUROPEA NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER L'USO CHE PUÒ ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE.





The project LAWtrain has received funding from the *European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017*

REGOLAMENTO N. 1215/2012 GIURISDIZIONE E INTERNET-II

1

OFFICINA SCIISTICA

I fatti

SCENARIO I

W, una società austriaca titolare del marchio austriaco "W", produce e vende in tutto il mondo accessori per la messa a punto e la manutenzione degli sci. P, un'impresa tedesca con sede legale a Berlino, vende anch'essa, unitamente ad accessori prodotti da W, propri utensili e accessori per la manutenzione degli sci. Questi ultimi, pur detti "accessori W", però, non sono né prodotti da W, né autorizzati dalla stessa.

Per farsi pubblicità, P ha riservato la parola chiave ('adword') 'W' nel sistema pubblicitario di Google, limitatamente al dominio nazionale di primo livello tedesco di Google ('google.de'). Di conseguenza, un utente internet che inserisca la parola chiave "W" nel motore di ricerca di google.de ottiene come primo risultato di ricerca un link al sito web di W. Tuttavia, la ricerca causa anche la comparsa di un annuncio di P sul lato destro dello schermo. Il testo dell'annuncio reca l'intestazione "Accessori per officina sciistica" e viene indicato l'indirizzo del sito web di P. Cliccando sulla dicitura "Accessori per officine sciistiche" si accede all'offerta di "Accessori W" sul sito web di P. P non ha inserito alcun annuncio pubblicitario collegato al termine di ricerca 'W' nel dominio nazionale di primo livello austriaco di Google ('google.at').

W ritiene che il suo marchio sia stato violato e intende proporre un'azione di risarcimento danni.

Quesito:

A. Quale giudice ha giurisdizione per la decisione di siffatta azione risarcitoria?

Si utilizzino i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

B) GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

- CGUE, sentenza 19 aprile 2012, causa C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220, *Wintersteiger*
- CGUE, sentenza 27 settembre 1988, causa C-189/87, ECLI: EU:C:1988:459, *Kalfelis*





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

- CGUE, sentenza 30 novembre 1976, causa C- 21/76, ECLI:EU:C:1976:166, *Bier*





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

SOLUZIONE

Quesito A

Risposta:

- I giudici tedeschi del domicilio della società convenuta P hanno giurisdizione per la decisione della controversia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento Bruxelles I *bis* (domicilio del convenuto). Ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento Bruxelles I *bis* una società si considera domiciliata nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale oppure il suo centro di attività principale.

- In alternativa, W può promuovere un'azione legale contro P in Austria: ai sensi dell'articolo 7, par. 2, del regolamento Bruxelles I *bis*, i tribunali austriaci hanno giurisdizione per la decisione della domanda risarcitoria in quanto il luogo in cui ha avuto luogo la violazione del marchio per fatto illecito è situato nello Stato in cui il marchio è stato registrato, ossia in Austria.

Più in dettaglio:

I. Foro generale

In materia civile e commerciale (art. 1 del Regolamento Bruxelles I *bis*) per le azioni promosse nei confronti di società avente sede in uno Stato membro dell'UE, ai sensi dell'art. 4, par. 1 del Regolamento Bruxelles I *bis*, la giurisdizione spetta ai giudici di siffatto Stato membro. Dato che P ha sede in Germania, precisamente a Berlino (cfr. art. 63, par. 1, lett. a) e b) del Regolamento Bruxelles I *bis*), W può adire il giudice di Berlino. L'articolo 24, par. 4 del regolamento Bruxelles I *bis* non osta a tale risultato, in quanto, pur trattandosi di una norma che individua i giudici muniti di giurisdizione per i procedimenti relativi alla registrazione o alla validità dei marchi, non si occupa delle azioni risarcitorie che trovano fondamento nella violazione di un marchio registrato.

II. Foro speciale per i fatti illeciti

Se la pretesa risarcitoria invocata in giudizio trae origine da un fatto illecito, colposo o doloso, l'art. 7, par. 2 del Regolamento Bruxelles I *bis* prevede che, in alternativa al foro generale del domicilio del convenuto, sia possibile, a scelta dell'attore, instaurare il giudizio innanzi ai giudici del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, a condizione che il convenuto sia comunque domiciliato in uno Stato membro e che il luogo in cui l'illecito si è verificato non sia ubicato nello Stato del domicilio del convenuto.





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

L'art. 7, par. 2 del Regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato in senso lato, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella causa C-189/87, *Kalfelis*, ECLI: EU:C:1988:459 (avente ad oggetto l'art. 5, par. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968):

17 Per garantire una soluzione uniforme in tutti gli Stati membri, è opportuno riconoscere che la nozione di «materia di delitto o quasi delitto» comprende qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricollega alla materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1.

Ne consegue che la richiesta di risarcimento danni derivante da una violazione del marchio può essere ascritta all'ambito di applicazione dell'art. 7, par. 2 del Regolamento Bruxelles I bis

La competenza giurisdizionale dei giudici austriaci ai sensi dell'art. 7, par. 2 del Regolamento Bruxelles I bis dipende quindi dalla circostanza che il "luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno" sia o meno in Austria. La Corte di Giustizia si è pronunciata sull'interpretazione di tali termini nella sentenza 30 novembre 1976, causa C-21/76, *Bier*, ECLI:EU:C:1976:166, (riguardante l'art. 5, par. 3 della Convenzione di Bruxelles del Brussels 1968), affermando:

15 In proposito è opportuno osservare che, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, il luogo del fatto generatore del danno può, secondo i casi, costituire un significativo collegamento non meno del luogo in cui il danno si è concretato.

[...]

19 Il senso dell'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», nell'art. 5, 3°, deve quindi essere determinato in modo da attribuire all'attore una facoltà di scelta, quanto al proporre la domanda nel luogo ove si è manifestato il danno, ovvero nel luogo dell'evento generatore di tale danno.

Un'azione di W contro P in Austria può quindi essere proposta in tale Stato membro se lì si trovano il luogo in cui si è verificato il danno o il luogo dell'azione che l'ha causato.

1. Luogo in cui si è verificato il danno

Le violazioni dei marchi su Internet possono causare danni in diversi Stati. Lo stesso vale per le violazioni dei diritti della personalità attraverso la pubblicazione di contenuti diffamatori su Internet. Vi è consolidata giurisprudenza della CGUE, secondo la quale, in questo tipo di fattispecie, il luogo in cui si verifica il danno coincide con tutti gli Stati in cui il contenuto diffamatorio pubblicato su internet può essere visionato. Tuttavia, la giurisdizione dei giudici in questione dovrebbe limitarsi alla decisione sui soli danni verificatisi sul territorio nazionale in cui il giudice è adito (CGUE, sentenza 7 marzo 1995 – causa C-68/93, *Shevill*, ECLI:EU:C:1995:61, sulle violazioni dei diritti della personalità a mezzo stampa). Se si applicassero questi principi al caso di specie, la conseguenza sarebbe una giurisdizione degli Stati, in cui è possibile accedere al sito web "google.de", 'limitata' ai soli danni causati entro i propri confini.





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

Sempre con riferimento ai diritti della personalità, la CGCE, come visto nel caso I “Maria Stuarda”, ha ravvisato la sussistenza di una giurisdizione generale per la liquidazione della totalità dei danni patiti in capo al giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi della parte lesa (CGUE, sentenza 25 ottobre 2011 – cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising e Martinez*, ECLI:EU:C:2011:685, confermata anche per la violazione dei diritti della personalità giuridica nella CGUE, sentenza 17 ottobre 2017 – causa C-194/16, *Bolagsupplysningen*). Nel caso di W, il centro degli interessi dovrebbe essere situato in Austria.

Tuttavia, la CGUE ha chiarito che i principi elaborati nella sentenza *eDate* con riferimento ai diritti della personalità non sono applicabili ai casi di violazione del marchio (CGUE, sentenza 19 aprile 2012 – causa C-523/10, *Wintersteiger*, ECLI:EU:C:2012:220):

24 Una simile valutazione, effettuata nello specifico contesto delle violazioni dei diritti della personalità, non può valere anche al fine di determinare la competenza giurisdizionale con riguardo alle violazioni dei diritti della proprietà intellettuale, come quelle lamentate nel procedimento principale.

25 Contrariamente, infatti, alla situazione di un soggetto che si ritiene leso nella sfera dei suoi diritti della personalità, i quali sono tutelati in tutti gli Stati membri, la protezione derivante dalla registrazione di un marchio nazionale è, in linea di principio, limitata al territorio dello Stato membro di registrazione, cosicché, di norma, il corrispondente titolare non può avvalersi di detta protezione al di fuori di tale territorio.

26 Ciò nondimeno, la questione se l'utilizzo, a fini pubblicitari, di un segno identico ad un marchio nazionale su di un sito Internet operante unicamente con un dominio nazionale di primo livello diverso da quello dello Stato membro di registrazione del marchio in discussione causi effettivamente un danno a quest'ultimo attiene all'esame nel merito del ricorso che il giudice competente effettuerà sulla base del diritto materiale applicabile.

27 Quanto alla competenza a conoscere di un'asserita violazione di un marchio nazionale in una situazione come quella in parola nel procedimento principale, occorre rilevare che sia l'obiettivo della prevedibilità sia quello della corretta amministrazione della giustizia depongono a favore dell'attribuzione della competenza, sulla base della concretizzazione del danno, ai giudici dello Stato membro in cui il diritto in causa è tutelato.

28 Sono difatti i giudici dello Stato membro di registrazione del marchio in causa coloro che possono meglio valutare, [...] se, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, sussista effettivamente una violazione del marchio nazionale protetto. Detti giudici possono legittimamente conoscere, da un lato, dell'integralità del danno asseritamente arrecato al titolare del diritto tutelato a causa della violazione del medesimo e, dall'altro, di una domanda diretta a far cessare qualsiasi lesione di tale diritto.

29 Si deve pertanto considerare che una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro, a causa dell'uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR-4-EJTR-AG-2017

dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro può essere intentata dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato.

6

In tal modo la CGUE ha ritenuto che il luogo in cui si verifica il danno può, in caso di violazione del marchio, essere situato solo nello Stato in cui il marchio è registrato. Di conseguenza, il danno derivante dalla violazione di un marchio nazionale si verifica sempre nello Stato di registrazione. Nel nostro caso si tratta dell'Austria, i cui giudici hanno quindi competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento Bruxelles I *bis*.

2. Luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno

Un'ulteriore opzione per l'attore consiste nell'instaurare il giudizio innanzi al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento che ha generato il presunto danno, come affermato dalla CGUE nella summenzionata sentenza *Wintersteiger*:

30 Relativamente, in secundis, al luogo del fatto generatore di un preteso danno ad un marchio nazionale a causa dell'uso di una parola chiave identica a detto marchio in un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro, si deve osservare che la limitazione territoriale della tutela di un marchio nazionale non è idonea ad escludere la competenza internazionale di giudici diversi da quelli dello Stato membro in cui tale marchio è registrato

Per quanto riguarda l'ubicazione di tale del luogo, la CGUE ha affermato che:

34 In caso di lamentata violazione di un marchio nazionale registrato in uno Stato membro a causa della comparsa, sul sito Internet di un motore di ricerca, di una pubblicità grazie all'utilizzo di una parola chiave identica a detto marchio, si deve ravvisare quale fatto generatore non la comparsa della pubblicità stessa, quanto piuttosto l'avviamento, da parte dell'inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell'annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale.

*35 Infatti, come rilevato dalla Corte nell'ambito dell'interpretazione della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, è l'inserzionista che seleziona la parola chiave identica al marchio il soggetto che ne fa un uso nel commercio e non il prestatore del servizio di posizionamento (sentenza *Google France e Google*, cit., punti 52 e 58). Il fatto generatore di un eventuale danno al diritto dei marchi si trova quindi nel comportamento dell'inserzionista che utilizza il servizio di posizionamento per la propria comunicazione commerciale.*

36 È certo vero che l'avvio del processo tecnico da parte dell'inserzionista è effettuato, in definitiva, su di un server appartenente al gestore del motore di ricerca utilizzato dall'inserzionista. Ciò nondimeno, considerato l'obiettivo di prevedibilità cui devono tendere le regole sulla competenza, il luogo in cui è stabilito detto server, tenuto conto della sua





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

localizzazione incerta, non può essere considerato quello del fatto generatore ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

37 *Per contro, in quanto si tratta di un luogo certo e identificabile, sia per il ricorrente che per il convenuto, e in quanto esso, per tale motivo, è idoneo ad agevolare la gestione delle prove e l'organizzazione del processo, occorre concludere che il luogo di stabilimento dell'inserzionista è quello in cui è deciso l'avvio del processo finalizzato alla visualizzazione degli annunci.*

7

Nel caso di specie, il luogo del fatto generatore del presunto danno si trova in Germania. Tuttavia, poiché la società P è domiciliata in tale Stato, come già ricordato, mancano presupposti per l'applicazione del foro speciale di cui all'articolo 7, par. 2 del regolamento Bruxelles I *bis*.





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

SCENARIO II

8

I fatti:

Si supponga, a variazione dello scenario I, che W, la società austriaca, abbia ottenuto per il suo prodotto un marchio dell'Unione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1001 (Regolamento sul marchio dell'Unione europea, di seguito "RMUE"). Si supponga anche che P abbia sede a Torino, in Italia, e venda gli accessori prodotti da W promuovendoli sul proprio sito web con un dominio di primo livello italiano ("P.it"), anche in lingua tedesca. Il sito web di P non offre la possibilità di ordinare, ma contiene i dati di contatto di P. Si immagini, infine, che P si fosse impegnata nei confronti di W ad astenersi dall'esportare prodotti a marchio W in Germania ovvero dal metterli in vendita, pubblicizzarli o commercializzarli in Germania.

X-GmbH, società con sede in Germania, richiede a P un listino prezzi via e-mail all'indirizzo indicato sul sito web e, dopo averlo ricevuto, ordina 150 accessori, anche in questo caso via e-mail. X incarica uno spedizioniere di trasportare la merce dalla sede di P, a Torino, al proprio stabilimento in Germania.

W ritiene che il suo marchio dell'Unione Europea sia stato violato in quanto i prodotti sono stati venduti sul mercato europeo, inclusa la Germania, senza il suo consenso e, pertanto, domanda al giudice tedesco una inibitoria contro P per impedirgli di vendere in Germania.

Quesito:

A. I giudici tedeschi hanno giurisdizione per pronunciare l'inibitoria?

Si utilizzino i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

– Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea

B) GIURISPRUDENZA DELLA CGUE





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

- CGUE, sentenza 5 giugno 2014 - causa C-360/12, ECLI:EU:C:2014:1318, *Coty Germany GmbH*
- CGUE, sentenza 27 settembre 2017, cause riunite C-24/16 e C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724 , *Nintendo*

B) GIURISPRUDENZA DEGLI STATI MEMBRI

- BGH, sentenza 9 novembre 2017 – I ZR 164/16





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

SOLUZIONI

Quesito A

10

Risposta: No, sono i giudici italiani ad avere giurisdizione ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 2017/1001

Il RMUE disciplina la giurisdizione nei procedimenti civili per violazione del marchio europeo all'art. 125:

Articolo 125 Competenza internazionale

(1) Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in virtù dell'articolo 122, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione

[...]

(5) Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio UE, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 11, paragrafo 2.

Ai sensi dell'art. 125 (1) RMUE, fondamentalmente i giudici dello Stato in cui il convenuto è domiciliato hanno giurisdizione per la pronuncia dell'inibitoria: nel caso di P, quindi, i giudici italiani.

Una eventuale competenza giurisdizionale concorrente dei giudici tedeschi potrebbe basarsi sull'art. 125, par. 5 RMUE se la violazione fosse stata commessa o minacciata in Germania. A questo riguardo, va osservato che, a differenza dell'articolo 7, par. 2 del Regolamento Bruxelles I bis, la previsione di cui all'articolo 125, par. 5 RMUE non si riferisce, alternativamente, al luogo dell'evento che ha causato il danno e al luogo in cui si è verificato il danno, limitandosi, invece, a prevedere la competenza giurisdizionale del giudice del luogo in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno. Come chiarito dalla CGUE, sentenza 5 giugno 2014 - causa C-360/12, *Coty Germany GmbH*, ECLI:EU:C:2014:1318, sul contenuto, simile a quello dell'articolo 125 cit, dell'articolo. 93, par. 5 del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (di seguito RMC 1994):

31 Quanto all'interpretazione di detto articolo 93, paragrafo 5, alla luce di quanto rilevato ai punti 27 e 28 della presente sentenza, la nozione di territorio «dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso», che figura in tale disposizione, dev'essere interpretata in maniera autonoma rispetto alla nozione di «luogo in





cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» che compare all'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

32 Di conseguenza, la duplicità dei criteri di collegamento, ossia quello del luogo del fatto generatore del danno e quello del luogo di concretizzazione del danno, rilevata dalla giurisprudenza della Corte riguardante l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (v. sentenza Bier, 21/76, EU:C:1976:166, punto 19, e, da ultimo, sentenza Kainz, C-45/13, EU:C:2014:7, punto 23 e giurisprudenza ivi citata) non può automaticamente valere per l'interpretazione della nozione di territorio «dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso» utilizzata all'articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94.

33 Per determinare se l'interpretazione autonoma di quest'ultima disposizione conduca comunque a riconoscere una simile duplicità dei criteri di collegamento, occorre tenere conto, conformemente a costante giurisprudenza della Corte, non solo della formulazione di tale disposizione, ma anche del suo contesto e dei suoi obiettivi.

34 Per quanto concerne la formulazione dell'articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, la nozione di territorio «dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso» suggerisce, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 31 delle proprie conclusioni, che tale criterio di collegamento faccia riferimento a un comportamento attivo dell'autore di tale contraffazione. Pertanto, il criterio di collegamento previsto da tale disposizione si riferisce al territorio dello Stato membro in cui il fatto all'origine dell'affermata contraffazione è avvenuto o rischia di avvenire, e non al territorio dello Stato membro in cui detta contraffazione produce i propri effetti.

35 Si deve altresì rilevare che la sussistenza di una competenza giurisdizionale ai sensi del citato articolo 93, paragrafo 5, basata sul luogo in cui l'asserita contraffazione produce i propri effetti sarebbe in contrasto con la formulazione dell'articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento, che limita la competenza dei tribunali dei marchi comunitari ex articolo 93, paragrafo 5, ai fatti commessi o minacciati nel territorio dello Stato membro in cui il giudice adito è situato.

36 Peraltro, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 28 e 29 delle proprie conclusioni, tanto la genesi quanto il contesto del regolamento n. 40/94 confermano la volontà del legislatore dell'Unione di derogare alla regola di competenza prevista all'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, in considerazione, in particolare, dell'insufficienza di quest'ultima regola di competenza a rispondere ai particolari problemi relativi alla violazione di un marchio comunitario.

37 Di conseguenza, la competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 può essere unicamente attribuita ai tribunali dei marchi comunitari dello Stato membro sul cui territorio il convenuto ha commesso l'asserito atto illecito.





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

Quanto affermato dalla CGUE impone di chiedersi se P abbia causato l'infrazione in conseguenza di attività di marketing svolte in Germania. In tale ipotesi, infatti, sussisterebbe una giurisdizione concorrente del giudice tedesco. Nel caso in esame il sito web di P era anche in lingua tedesca ed in Germania è stato inviato il listino prezzi richiesto. Viceversa, la spedizione della merce in Germania è attività che non può essere imputata a P, in quanto era stata la società tedesca X ad incaricare lo spedizioniere del trasporto.

Secondo la Suprema Corte federale di legittimità tedesca (*Bundesgerichtshof*, di seguito "BGH"), che ha applicato al caso di specie la giurisprudenza della CGUE (CGUE, sentenza 27 settembre 2017 – cause riunite C-24/16 e C-25/16, *Nintendo*, ECLI:EU:C:2017:724) sui disegni e modelli comunitari, a causa della analogia tra le due fattispecie, l'offerta sul sito web effettuata in tedesco non è elemento sufficiente a fondare la giurisdizione dei giudici tedeschi. Così BGH, 9 novembre 2017 - I ZR 164/16 = EuZW 2018, 84, par. 30 e seguenti (sull'art. 97 del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, di seguito "RMC 2009", il cui contenuto è identico a quello dell'articolo 125 RMUE):

31 [...] La Corte d'appello ha correttamente ritenuto che la circostanza che il sito web del convenuto fosse in lingua tedesca non sia sufficiente a fondare la giurisdizione dei giudici tedeschi. Tuttavia, contrariamente al parere della corte d'appello, ciò non si verifica perché il sito web del convenuto non contempla la possibilità di effettuare acquisti online limitandosi ad una presentazione generale della sua attività. Anche se esistesse una tale possibilità di acquisto, ciò non conferirebbe la giurisdizione ai tribunali tedeschi. Ciò in conseguenza della sentenza CGUE, 27 settembre 2017 – Cause riunite C-24/16 e C/25/16, Nintendo, ECLI:EU:C:2017:724. Questa sentenza è stata emessa in relazione al Regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari. Tuttavia, a causa della somiglianza di contenuto dei regolamenti pertinenti, la sentenza della CGUE può essere applicata anche ai marchi dell'Unione Europea [...].

31[...] Se un operatore economico mette in vendita prodotti che possono essere visualizzati sullo schermo e ordinati tramite un sito web indirizzato ad acquirenti di altri Stati membri, che violano un marchio comunitario, tale comportamento rientra nell'ambito di applicazione dell'espressione "uso nel commercio" ai sensi dell'articolo. 9 (1) [RMC 2009]. [...] Anche questo è un evento che genera un danno. Il luogo dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 97 (5) [RMC 2009] in un caso del genere, tuttavia, non è il luogo da cui è possibile accedere al sito web, ma il luogo in cui è stato avviato il processo di pubblicazione dell'offerta di vendita sul sito web [.....]. Anche se il sito web dei convenuti dovesse contenere un'offerta di vendita di beni, nel dubbio si dovrebbe presumere che il processo di pubblicazione dell'offerta si sia svolto in Italia

Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte federale tedesca (BGH, 9 novembre 2017 - I ZR 164/16 = EuZW 2018, 84, paragrafi 33 e seguenti), anche l'invio del listino prezzi in Germania non costituisce un fattore di collegamento con il foro sufficiente a fondare la giurisdizione tedesca:

33 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, la competenza internazionale dei tribunali tedeschi [.....] non si basa sul fatto che il convenuto ha inviato [....] per posta elettronica dall'Italia alla Germania un listino prodotti e prezzi.





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

34 *Nelle controversie in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, non è raro che uno stesso convenuto sia accusato di più atti di violazione in più luoghi dello spazio europeo. Per determinare dove si è verificato il fatto generatore del danno nei casi in cui si sostiene che lo stesso convenuto abbia commesso diversi atti di contraffazione ai sensi dell'articolo. 9 (2) [RMC 2009] in diversi Stati membri, non è necessario considerare ogni singolo atto di contraffazione, ma bisogna piuttosto effettuare una valutazione complessiva del suo comportamento al fine di determinare il luogo in cui è stato commesso, o rischia di essere commesso, l'atto originario di contraffazione cui si riferisce il presunto comportamento illecito [cfr. CGUE, sentenza 27 settembre 2017 – cause riunite C-24/16 e C/25/16, Nintendo, ECLI:EU:C:2017:724]. [...].*

36 *Pertanto, non è necessario concentrarsi sui singoli atti dell'infrazione, ma effettuare una valutazione complessiva del comportamento del convenuto per determinare il luogo in cui è stato commesso o rischia di essere commesso l'atto iniziale dell'infrazione su cui si basa il comportamento presunto.*

37 *Se [.....] esisteva già un'offerta di vendita sul sito web dei convenuti, questo dovrebbe essere considerato come l'evento che ha causato il danno. L'invio di un'e-mail con un elenco di prodotti sarebbe quindi irrilevante in questo contesto. In ogni caso, il luogo dell'evento che ha causato il danno nel caso di un'offerta Internet è il luogo in cui è stata avviata la sua pubblicazione.*

38 *Se il sito web del convenuto non consente di effettuare acquisti online, l'evento che ha causato il danno consiste nell'invio di prodotti e listini prezzi via e-mail. Anche in questo caso, il luogo dell'evento che ha causato il danno non è però la Germania. L'applicazione dei principi sviluppati per i casi di ordini via Internet porta infatti al risultato che il luogo in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno è il luogo in cui viene inviata l'email. In assenza di indicazioni divergenti, si può presumere che l'email sia stata inviata dall'Italia [...]. Non importa se l'imputato ha contattato [la società X] di propria iniziativa o su richiesta.*

In caso di contraffazione dei marchi dell'Unione Europea mediante distribuzione su Internet, il foro competente ai sensi dell'art. 125, par. 5 RMUE è, pertanto, solo quello del luogo da cui è stato lanciato il sito web. Le singole attività di vendita con riferimento ad altri Stati, come l'invio di informazioni via email, non costituiscono un collegamento sufficiente per fondare la competenza giurisdizionale dei giudici di altri Stati membri. Il titolare del marchio dell'Unione europea vedrà pertanto limitata l'instaurazione della propria azione legale contro chi l'abbia violato, di regola, presso i giudici dello Stato in cui ha sede il convenuto, a differenza di quanto avviene nel caso di violazione di marchi nazionali. In questo caso, infatti, è lo Stato di registrazione del marchio ad essere considerato il luogo in cui si è verificato il danno, elemento, questo, che porta spesso alla competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato della sede dell'attore, titolare del marchio nazionale. A tal riguardo, la tutela del marchio dell'Unione Europea è significativamente più complessa di quella dei marchi nazionali.





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

ARCHITETTURA VIA WEB

I fatti

H, che vive a Vienna, è un fotografo professionista di architettura e un autore di libri illustrati che mostrano edifici del noto architetto austriaco A. A ha utilizzato le fotografie di H per illustrare il suo lavoro in una conferenza organizzata dall'agenzia tedesca E.

Dopo la fine della conferenza, E ha reso disponibili per il *download* queste immagini sul suo sito web, senza il consenso di H e senza indicare che a costui appartenevano i relativi diritti d'autore. H ritiene pertanto che i suoi diritti d'autore sulle immagini in questione siano stati violati e intenta un'azione per il risarcimento dei danni contro E dinanzi al Tribunale commerciale di Vienna sulla base dell'Art. 7, par. 2 del Regolamento Bruxelles I *bis*. E sostiene che detto Tribunale non abbia competenza giurisdizionale, affermando che il suo sito web non è diretto verso l'Austria e che la sua semplice accessibilità in Austria non è sufficiente a stabilire la giurisdizione del giudice austriaco.

Quesito:

A. Il Tribunale commerciale di Vienna ha competenza giurisdizionale per la decisione della controversia in oggetto?

Si utilizzino i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

B) GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

– CGUE, sentenza 22 gennaio 2015, causa C-441/13, ECLI:EU:C:2015:C:2015:28, *Hejduk*

–CGUE, sentenza 3 ottobre 2013, causa C-170/12, ECLI:EU:C:2013:635, *Pickney*





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

SOLUZIONE

Quesito A

Risposta: Sì, nel caso di violazioni del diritto d'autore è sufficiente, per l'istituzione della competenza giurisdizionale internazionale e territoriale, che il diritto di cui si lamenta la violazione sia legalmente protetto nello Stato del foro selezionato per l'iniziativa giudiziale e che il danno si sia verificato nel distretto del giudice adito.

Più in dettaglio:

I giudici muniti di giurisdizione per la decisione della controversia in oggetto ai sensi del criterio generale stabilito dall'art. 4, par. 1 del Regolamento Bruxelles I *bis* sono quelli dello Stato in cui è ha sede la società convenuta, ossia, nel caso di E, i giudici tedeschi.

I giudici austriaci potrebbero, tuttavia, avere competenza giurisdizionale per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 7, par. 2 del Regolamento Bruxelles I *bis*, se il luogo dell'azione che ha dato origine o il luogo di verificazione della presunta violazione del diritto d'autore, che costituisce un atto illecito ai sensi della disposizione, siano situati in Austria.

Per quanto riguarda l'atto di violazione e la determinazione del suo luogo nel caso di pubblicazione di contenuti su Internet, la CGUE, sentenza 22 gennaio 2015, causa C-441/13, *Hejduk*, ECLI:EU:C:2015:C:2015:28 (concernente l'art. 5, par. 3 del Regolamento Bruxelles I), ha dichiarato:

23 In primo luogo, va rilevato che l'evento causale, definito come il fatto da cui l'asserito danno trae la propria origine (v. sentenza Zuid-Chemie, C-189/08, EU:C:2009:475, punto 28), non rileva al fine di stabilire la competenza giurisdizionale del giudice adito di un procedimento come quello principale.

24 Infatti, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il presunto illecito consiste nella violazione di diritti d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore mediante la messa in rete su un determinato sito Internet di fotografie senza il consenso del loro autore, quale evento causale deve considerarsi l'avviamento del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione delle fotografie sul suddetto sito Internet. Il fatto generatore di un'eventuale lesione dei diritti d'autore risiede pertanto nel comportamento del proprietario di tale sito (v., per analogia, sentenza Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, punti 34 e 35).

25 In un procedimento come quello principale, gli atti e le omissioni idonee a configurare una simile lesione possono essere localizzati unicamente nel luogo in cui si trova la sede della EnergieAgentur, dal momento che è qui che la stessa ha preso ed attuato la decisione di





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

mettere in rete delle fotografie su un determinato sito Internet. Orbene, è pacifico che tale sede non è situata nello Stato membro al quale appartiene il giudice del rinvio.

26 Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l'evento causale si colloca nella sede di detta società e, quindi, non consente di stabilire la competenza del giudice adito.

17

Il luogo dell'evento che ha causato il danno si trova, dunque, in Germania e non comporta la sussistenza della competenza giurisdizionale del Tribunale commerciale di Vienna.

Resta da stabilire se la competenza giurisdizionale del giudice viennese possa derivare dal fatto che Vienna è il luogo in cui si è verificato il danno derivante dalla violazione del diritto d'autore. Per determinare questo luogo, in caso di violazione dei diritti d'autore mediante distribuzione di opere su supporti fisici, la CGCE nella sentenza 3 ottobre 2013, causa C-170/12, *Pickney*, ECLI:EU:C:2013:635 (Art. 5, par. 3 del Regolamento Bruxelles I) ha affermato che:

31 La Corte ha già interpretato l'articolo 5, punto 3, del regolamento in casi in cui sono state dedotte violazioni commesse per mezzo di Internet e che possono quindi concretizzarsi in numerosi luoghi (v. sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e Martinez, C-509/09 e C-161/10, Racc. pag. I-10269, nonché del 19 aprile 2012, Wintersteiger, C-523/10).

32 Dalla suddetta giurisprudenza risulta, anzitutto, che il luogo in cui si concretizza il danno ai sensi di tale disposizione può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato (v., in tal senso, sentenza Wintersteiger, cit., punti da 21 a 24).

33 In secondo luogo, il rischio che un danno si concretizzi in un determinato Stato membro è subordinato alla circostanza che il diritto del quale si lamenta la violazione sia protetto in tale Stato membro (v. sentenza Wintersteiger, cit., punto 25).

34 Infine, risulta da tale giurisprudenza, in terzo luogo, che, conformemente agli obiettivi ricordati al punto 27 della presente sentenza, nell'individuare il luogo della concretizzazione del danno al fine di attribuire a un giudice la competenza a conoscere di un'asserita violazione in materia di illeciti civili dolosi o colposi è importante anche considerare quale giudice sia in grado di valutare meglio degli altri il merito della violazione dedotta (citate sentenze eDate Advertising e Martinez, punto 48, nonché Wintersteiger, punto 27).

35 In applicazione di tali principi, ai fini dell'individuazione del luogo della concretizzazione del danno asseritamente causato tramite Internet, la Corte ha distinto le violazioni dei diritti della personalità da quelle di un diritto della proprietà intellettuale e industriale.

36 Pertanto, la presunta vittima di una violazione dei diritti della personalità commessa per mezzo di un contenuto messo in rete, protetti in tutti gli Stati membri, sulla base della concretizzazione del danno può esperire un'azione per responsabilità dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio il suddetto contenuto sia accessibile oppure lo sia stato. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

membro del giudice adito (v. sentenza eDate Advertising e Martinez, cit., punto 52). Inoltre, poiché l'impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di una violazione commessa per mezzo di un'informazione messa in rete può essere valutato meglio dal giudice del luogo in cui tale soggetto possiede il proprio centro di interessi, la presunta vittima può scegliere di adire, per la totalità del danno cagionato, soltanto il giudice di tale luogo (sentenza eDate Advertising e Martinez, cit., punto 48).

37 Per contro, la deduzione di una violazione di un diritto della proprietà intellettuale e industriale, la cui tutela derivante da un atto di registrazione è limitata al territorio dello Stato membro di registrazione, deve essere dedotta davanti ai giudici di quest'ultimo. Infatti, sono i giudici dello Stato membro di registrazione che possono meglio valutare se sussista effettivamente una violazione del diritto in questione (v. in tal senso, a proposito dei marchi nazionali, sentenza Wintersteiger, cit., punti 25 e 28).

38 Occorre verificare in che misura i precetti dei precedenti giurisprudenziali succitati si applichino alle violazioni dei diritti d'autore fatte valere.

39 Anzitutto, occorre rilevare che i diritti patrimoniali di un autore sono certamente soggetti, al pari dei diritti correlati a un marchio nazionale, al principio di territorialità. I suddetti diritti patrimoniali, in forza in particolare della direttiva 2001/29, devono tuttavia essere protetti automaticamente in tutti gli Stati membri, sicché essi in funzione del diritto sostanziale applicabile possono essere violati in ciascuno di essi.

40 Al riguardo si deve precisare anzitutto che le questioni se, da un lato, sussistano le condizioni per ritenere che un diritto protetto nello Stato membro del giudice adito sia stato violato e, dall'altro, se tale violazione sia imputabile al convenuto attengono all'esame nel merito effettuato dal giudice competente (v., in tal senso, sentenza Wintersteiger, cit., punto 26).

41 Infatti, nella fase dell'esame della competenza di un giudice a conoscere di un danno, l'individuazione del luogo della concretizzazione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento non può dipendere da criteri che sono propri al suddetto esame nel merito e non figurano in tale disposizione. Quest'ultima prevede infatti, come unica condizione, il fatto che un danno sia avvenuto o possa avvenire.

42 Infatti, contrariamente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, che è stato interpretato nella sentenza del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, Racc. pag. I-12527), l'articolo 5, punto 3, del citato regolamento non esige in particolare che l'attività in questione sia «diretta verso» lo Stato membro del giudice adito.

43 Ne consegue che, per quanto riguarda la dedotta violazione di un diritto patrimoniale d'autore, la competenza a conoscere di un'azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi è già stabilita, a favore del giudice adito, dato che lo Stato membro nel cui territorio si trova





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

tale giudice tutela i diritti patrimoniali fatti valere dal ricorrente e il danno dedotto può concretizzarsi nel distretto del giudice adito.

44 In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l'eventualità che tale danno si concretizzi deriva in particolare dalla possibilità di procurarsi, per mezzo di un sito Internet accessibile nel distretto del giudice adito, una riproduzione dell'opera cui ineriscono i diritti fatti valere dal ricorrente.

45 Per contro, poiché la tutela accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito è competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede.

46 Infatti, se detto giudice fosse altresì competente a conoscere il danno cagionato sui territori di altri Stati membri, esso si sostituirebbe ai giudici di tali Stati, mentre questi ultimi sono in linea di principio competenti a conoscere del danno cagionato sul territorio del loro rispettivo Stato membro, alla luce dell'articolo 5, punto 3, del regolamento e del principio di territorialità, e si trovano nella posizione migliore, da un lato, per valutare se siano stati effettivamente violati i diritti patrimoniali d'autore garantiti dallo Stato membro interessato e, dall'altro, per determinare la natura del danno cagionato.

Nel caso di specie, la CGUE ha applicato questi principi anche alle violazioni del diritto d'autore causate dalla pubblicazione di opere protette su Internet (CGUE, sentenza 22 gennaio 2015 – causa C-441/13, *Hejduk*, ECLI:EU:C:2015:C:2015:28, sull'articolo 5, par. 3 del Regolamento Bruxelles I):

*29 In proposito la Corte ha già precisato non solo che il luogo in cui si concretizza il danno ai sensi di tale disposizione può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato, ma anche che il rischio che un danno si concretizzi in un determinato Stato membro è subordinato alla circostanza che il diritto del quale si lamenta la violazione sia protetto in tale Stato membro (v. sentenza *Pinckney*, EU:C:2013:635, punti 32 e 33).*

30 Per quanto riguarda questo secondo profilo, nel procedimento principale la sig.ra Hejduk afferma una violazione dei suoi diritti d'autore in conseguenza della pubblicazione di sue fotografie sul sito Internet della EnergieAgentur. È pacifico che, come risulta segnatamente dal punto 22 della presente sentenza, i diritti che essa fa valere sono tutelati in Austria.

31 Per quanto riguarda il rischio che il danno si concretizzi in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la propria sede la EnergieAgentur, tale società sottolinea che il suo sito Internet sul quale sono state pubblicate le fotografie controverse, operante con un nome di dominio nazionale di primo livello tedesco, ossia «.de», non è destinato all'Austria e che, conseguentemente, il danno non si è concretizzato in quest'ultimo Stato membro.

*32 Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, contrariamente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, che è stato interpretato nella sentenza *Pammer e Hotel Alpenhof* (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740), l'articolo 5, punto 3, del*





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

citato regolamento non esige che il sito in questione sia «diretto verso» lo Stato membro del giudice adito (v. sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 42).

33 Pertanto, per determinare il luogo in cui il danno si concretizza allo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale sul fondamento dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è privo di rilevanza il fatto che il sito Internet di cui trattasi nel procedimento principale non sia destinato allo Stato membro del giudice adito.

34 In circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, quindi, deve ritenersi che la concretizzazione del danno e/o il rischio di tale concretizzazione derivino dall'accessibilità, nello Stato membro del giudice adito, per mezzo del sito Internet della EnergieAgentur, delle fotografie cui si ricollegano i diritti fatti valere dalla sig.ra Hejduk.

35 Deve precisarsi che la questione relativa alla portata del danno asserito dalla sig.ra Hejduk rientra nell'analisi della domanda nel merito e non può assumere rilevanza nella fase della verifica della competenza giurisdizionale.

36 Occorre tuttavia ricordare che, poiché la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 45).

In sintesi, nel caso di violazioni del diritto d'autore è sufficiente, per l'attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale e territoriale, che il diritto di cui si lamenta la violazione sia legalmente protetto nello Stato del foro adito e che il danno si sia verificato nella sua circoscrizione. Non è necessario, invece, che l'attività (potenzialmente) illecita sia diretta verso lo Stato del giudice adito. Dunque, il Tribunale commerciale austriaco ha competenza giurisdizionale per decidere la causa risarcitoria.

Il principio della protezione nazionale, in base al quale, nel caso *Wintersteiger*, si è limitato il luogo in cui può verificarsi il danno da violazione del marchio a quello dello Stato di sua registrazione, è circoscritto, infatti, ai soli casi inerenti ad un marchio nazionale (cfr. Scenario I).





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR.4-EJTR-AG-2017

IL CONTENUTO DI QUESTO MATERIALE FORMATIVO RAPPRESENTA UNICAMENTE IL PUNTO DI VISTA DELL'AUTORE, CHE NE È UNICAMENTE RESPONSABILE. LA COMMISSIONE EUROPEA NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER L'USO CHE PUÒ ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE.





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

REGOLAMENTO N. 1215/2012 GIURISDIZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI

1

SPIDERMAN

I fatti:

John, venditore austriaco domiciliato a Roma, è un utente di *facebook*. Egli utilizza il *social network* solo per scopi personali, sotto falso nome ("Spiderman").

Nell'ottobre 2017, "Spiderman" è stato bandito da *facebook* per aver pubblicato sulla propria bacheca una foto del quadro intitolato "La mia nascita" (*i.e.* il dipinto di Frida Kahlo che ritrae una donna che partorisce) assieme ad un *link* ad un programma televisivo sulla storia di Frida Kahlo trasmesso da "Arte", un canale europeo che promuove programmi nei settori della cultura e delle arti.

Facebook afferma che "Spiederman" è stato bandito dal *social network* in quanto, secondo gli standard della *community* (<https://www.facebook.com/communitystandards#>), la nudità e altri contenuti espliciti sono vietati da Facebook:

“Gli standard della *community*. Nudità: Le persone a volte condividono contenuti che contengono nudità per motivi quali campagne di sensibilizzazione o progetti artistici. Limitiamo la visualizzazione della nudità perché alcuni spettatori della nostra comunità globale possono essere sensibili a questo tipo di contenuti, in particolare a causa del loro retroterra culturale o della loro età. Per trattare le persone in modo equo e rispondere rapidamente alle segnalazioni, è essenziale disporre di politiche che i nostri professionisti possano applicare in modo uniforme e semplice quando rivedono i contenuti. Di conseguenza, le nostre politiche possono talvolta essere più aggressive di quanto vorremmo e limitare anche i contenuti condivisi per scopi legittimi. Siamo sempre al lavoro per migliorare la valutazione di questi contenuti e l'applicazione dei nostri standard.

Rimuoviamo le fotografie di persone che mostrano gli organi genitali o che raffigurino glutei completamente esposti. Limitiamo anche alcune immagini di seni femminili nell'eventualità in cui rappresentino anche il capezzolo, ma permettiamo sempre foto di donne attivamente impegnate nell'allattamento al seno o che mostrano seni con cicatrici post-mastectomia.

Permettiamo anche fotografie di dipinti, sculture e altre opere d'arte che ritraggono figure nude. Le restrizioni della visualizzazione sia della nudità che dell'attività sessuale si applicano anche ai contenuti creati digitalmente a meno che il contenuto non sia pubblicato per scopi educativi, umoristici o satirici. Sono vietate le immagini esplicite dei rapporti sessuali. Le descrizioni di atti sessuali che entrano nel dettaglio vivido possono anch'esse venire rimosse”.

John ritiene che il *social network* non sia stato in grado di distinguere l'arte dalla pornografia e, pertanto, ha deciso di agire in giudizio contro *facebook* dinanzi al Tribunale di Roma.

Al giudice romano John ha domandato la condanna di *facebook* alla riattivazione del suo *account* nonché la condanna della società convenuta al pagamento di € 40.000,00 a titolo di risarcimento per i danni patiti.

L'atto di citazione è stato notificato in data 15 gennaio 2019 a Berlino, presso la sede del responsabile europeo di *facebook*.

Nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata l'avvocato di *facebook* ha eccepito la carenza di giurisdizione italiana perché, attivando il

Co-funded by the Justice Programme of the European Union (2014-2020)





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

suo *account*, John ha accettato i termini di servizio del sito (ivi compreso l'accordo di scelta del foro), i quali prevedono espressamente che:

“L'utente risolverà qualsiasi reclamo, azione o disputa (controversia) sollevata nei nostri confronti e derivante o correlata a questa dichiarazione ovvero a Facebook, esclusivamente presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Nord della California o un tribunale statale con sede nella Contea di San Matteo, e accetta di sottoporsi alla giurisdizione personale di tali tribunali per il giudizio sulle cause inerenti a dette pretese o controversie. La presente dichiarazione sarà disciplinata dalle leggi dello Stato della California, così come qualsiasi pretesa che possa sorgere tra l'utente e noi, senza riguardo alle disposizioni di diritto internazionale privato”.

Quesiti:

A. John è un consumatore?

B. L'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di Roma è fondata?

Si usino i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

B) GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

– CGUE, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-464/01, ECLI:EU:C:2005:32, *Gruber v Bay Wa AG*

– CGUE, sentenza 25 gennaio 2018, causa C-498/16, ECLI:EU:C:2018:37, *Schrems v Facebook Ireland Limited*





The project LAWtrain has received funding from the European Union, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

SOLUZIONI

Quesito A

Risposta: John è un consumatore.

In dettaglio: *Facebook* è una società e, quindi, senza dubbio un professionista. Con riferimento a John, occorre invece considerare che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I *bis*, per "consumatore" si intende una persona che conclude un contratto "per un uso che può essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale".

La CGUE, nel caso *Gruber*, al punto 36 ha chiarito che:

“La nozione di "consumatore" deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione dell'interessato in un determinato contratto, tenendo conto della natura e dello scopo di tale contratto e non della situazione soggettiva dell'interessato, poiché la stessa persona può essere considerata come consumatore in relazione a talune forniture e come operatore economico in relazione ad altre".

John è un venditore domiciliato a Roma. Tuttavia, ciò non implica affatto che John debba essere considerato un professionista rispetto ad ogni attività da lui svolta e ad ogni contratto da lui stipulato.

John ha aperto e utilizzava il suo account *facebook* esclusivamente per scopi privati. Pertanto, come chiarito nel dispositivo della sentenza *Schrems*, John deve essere considerato un "consumatore": CGUE, sentenza 25 gennaio 2018, causa C-498/16.

→ Il fatto che John abbia aperto un profilo *facebook* sotto pseudonimo non assume rilevanza per la soluzione del caso.

Quesito B

Risposta: John può citare in giudizio *facebook* a Roma ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento Bruxelles I *bis*. L'accordo di scelta del foro a favore del tribunale statunitense è nullo e inefficace.

In dettaglio: John è un consumatore domiciliato in uno Stato membro (Italia), mentre *facebook* è un professionista avente una sede in Germania che svolge attività dirette verso diversi Stati membri, compreso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore (Italia). Si applicano, pertanto, le disposizioni della sezione IV del Regolamento Bruxelles I *bis* (articoli 17-19).

In particolare, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I *bis*:



Co-funded by the Justice Programme of the European Union (2014-2020)



The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

"L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

4

→ John può citare in giudizio facebook a Roma.

Occorre, inoltre, segnalare che, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento Bruxelles I *bis*, le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1 possono essere derogate solo da un accordo:

- (1) Che viene stipulato dopo il sorgere della controversia;
- (2) Che consente al consumatore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelli indicati nella presente sezione; o
- (3) Che, stipulato tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.

→ Di conseguenza: poiché John e facebook hanno concluso un accordo di scelta del foro prima dell'insorgere della controversia e hanno conferito competenza esclusiva a un tribunale statunitense, l'accordo di scelta del foro è nullo e inefficace.





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

SCENARIO II

I fatti:

Si immagini, a variazione del precedente scenario, che John abbia citato in giudizio *facebook* chiedendone la condanna al pagamento di € 300.000 quale risarcimento dovuto per la ingiustificata chiusura del suo *account* e di quello di altri cinque utenti *facebook* (tutti consumatori), delle cui pretese risarcitorie egli è divenuto cessionario. I cinque utenti di *facebook* cedenti sono rispettivamente domiciliati in Austria, Germania, Svizzera, Venezuela e Argentina

Quesito:

A. Può John citare in giudizio *facebook* innanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al pagamento di € 300.000 a titolo di risarcimento danni?

Si utilizzino i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

B) GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

– CGUE, sentenza 25 gennaio 2018, caso C-498/16, ECLI:EU:C:2018:37, *Schrems v Facebook Ireland Limited*





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

SOLUZIONE

Quesito A

6

Risposta: No.

L'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento di Bruxelles I *bis* non si applica alle azioni promosse da un consumatore al fine di far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliato (= Roma), non solo le proprie pretese creditorie, ma anche quelle cedutegli da altri consumatori domiciliati in Stati diversi.

In dettaglio: John, domiciliato a Roma, ha promosso in Italia, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento di Bruxelles I *bis*, un'azione per far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a causa della chiusura ingiustificata del suo *account*, nonché quelli cedutigli da altri consumatori domiciliati in due diversi Stati membri (Austria e Germania), in uno Stato EFTA (Svizzera) e in due Stati terzi (Venezuela, Argentina).

In proposito, la CGUE nella sentenza *Schrems* (sentenza 25 gennaio 2018, caso C-498/16), al punto 43, ha affermato che:

“le norme sulla competenza di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001 costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza speciale in materia di contratti, dettata dall'articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto, tali norme devono necessariamente essere oggetto di un'interpretazione restrittiva”.

Invero, le norme previste dagli articoli 17 e seguenti del Regolamento Bruxelles I *bis* sono:

“ispirate dalla preoccupazione di proteggere il consumatore in quanto parte contraente considerata economicamente più debole e meno esperta, sul piano giuridico, della sua controparte”.

Conseguentemente:

“il consumatore è tutelato solo allorché egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio”

Pertanto:

“L'attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può beneficiare del foro del consumatore”





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

→ Poiché i consumatori che hanno ceduto i loro diritti a John non sono domiciliati in Italia, il Tribunale di Roma non ha giurisdizione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento Bruxelles I bis per liquidare la somma complessiva di € 300.000 a titolo di risarcimento danni. Il Tribunale di Roma può esercitare la giurisdizione sulla sola domanda risarcitoria di John.

7

IL CONTENUTO DI QUESTO MATERIALE FORMATIVO RAPPRESENTA UNICAMENTE IL PUNTO DI VISTA DELL'AUTORE, CHE NE È UNICAMENTE RESPONSABILE. LA COMMISSIONE EUROPEA NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER L'USO CHE PUÒ ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE.





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

REGOLAMENTO N. 1215/2012

LA CIRCOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

LA MAISON

1

I fatti

La società francese "*Société de Construction Métallique de la Lorraine*" (di seguito S.C.M.L.) fornisce tubi metallici alla società francese di costruzioni "*La Maison*". A fronte del mancato pagamento delle ultime forniture, la S.C.M.L. decide di citare in giudizio per inadempimento la società di costruzione dinanzi al *Tribunal de Grande Instance* di Digione (Francia), dove la convenuta ha sede legale e dove i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati. Poiché i beni che la "*La Maison*" ha in Francia sono molto scarsi, la S.C.M.L. decide di chiedere un sequestro conservativo contro la "*La Maison*" avente ad oggetto la somma di denaro da quest'ultima appena riscossa dalla società romana "Promozione romana" quale corrispettivo dovuto per la realizzazione della facciata di un edificio a Roma. Siffatta somma di denaro ammonta a 420.000 euro ed è depositata presso la Banca di Roma, filiale di Piazza di Spagna.

Quesiti:

1. La richiesta di sequestro conservativo contro "*La Maison*" può essere presentata ad un giudice italiano anche se il giudizio di merito è già pendente dinanzi al giudice di Digione? In caso di risposta affermativa: davanti a quale giudice italiano dovrebbe essere presentata la richiesta?
2. La richiesta di sequestro conservativo avrebbe potuto essere avanzata in Italia anche *ante causam*, ossia prima dell'instaurazione del giudizio di merito francese?
3. Che succede se, contestualmente alla richiesta del sequestro in Italia, viene chiesto anche al giudice francese un sequestro conservativo del credito vantato da "*La Maison*" nei confronti di "Promozione romana"?
4. La richiesta di sequestro conservativo contro "*La Maison*" potrebbe essere presentata ad un giudice italiano anche se un giudice francese avesse già respinto siffatta richiesta per mancanza di *periculum in mora* o *fumus boni iuris*?

Si utilizzano i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

B) GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

- CGUE, sentenza 26 marzo 1992, causa C-261/90, ECLI:EU:C:1992:149, *Reichert and Kockler/Dresdner Bank*
- CGUE, sentenza 6 giugno 2002, causa C- 80/00, ECLI:EU:C:2002:342, *Italian Leather*





SOLUZIONI

Quesito 1

Si, la richiesta di sequestro conservativo contro “La Maison” può essere presentata ad un giudice italiano, come previsto dall'articolo 35 del regolamento Bruxelles I bis, secondo il quale:

«I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro».

Questa norma consente, pertanto, di separare il procedimento per la concessione di provvedimenti cautelari dal giudizio di merito, se il creditore lo ritiene opportuno. Il fatto che i giudici italiani non siano muniti di giurisdizione per la decisione della causa nel merito non costituisce per loro un ostacolo alla concessione di provvedimenti cautelari, su richiesta del ricorrente.

Nella sentenza *Reichert* (sentenza 26 marzo 1992, causa C-261/90), la CGUE ha definito ciò che deve intendersi per "provvedimenti provvisori o cautelari":

«Per "provvedimenti provvisori o cautelari" ai sensi dell' articolo 24 della Convenzione [= articolo 35 Regolamento Bruxelles I bis] devono pertanto intendersi i provvedimenti volti, nelle materie oggetto della [Convenzione = Regolamento], alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l' esistenza».

Per quanto riguarda la determinazione del giudice italiano innanzi al quale presentare la richiesta di sequestro conservativo, si noti che l'articolo 35 del regolamento Bruxelles I bis non istituisce un foro specifico per la concessione di provvedimenti provvisori. Pertanto, si applicherà l'articolo 10 della legge n. 218 del 1995 ai sensi del quale *“in materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito”*. Poiché nel caso di specie il provvedimento di sequestro deve essere eseguito a Roma, dove si trova la banca presso cui è depositata la somma da sequestrare, la giurisdizione cautelare spetterà, in particolare, al tribunale di Roma (art. 669-*quater*, quinto comma, c.p.c. e art. 669-*ter*, terzo comma, c.p.c.).

Quesito 2

Si, il sequestro conservativo avrebbe potuto essere domandato anche prima dell'instaurazione della causa di merito perché in Italia il sequestro conservativo può essere chiesto anche *ante causam*. L'articolo 35 del regolamento Bruxelles I bis, infatti, non subordina la richiesta di misura cautelare al fatto che il procedimento di merito sia già pendente in un altro Stato membro. Tuttavia, il creditore che ottenga in Italia un provvedimento cautelare *ante causam*, per preservarne l'efficacia, dovrà





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

instaurare il giudizio di merito nello Stato membro munito di giurisdizione per il merito (nel nostro caso: in Francia) nel termine stabilito dall'art. 669-octies c.p.c.

Quesito 3

La fattispecie, purtroppo, non è specificamente disciplinata dal regolamento Bruxelles I bis che non prevede che il creditore, al momento della richiesta di provvedimento cautelare, debba dichiarare se ha avanzato richieste analoghe in altri Stati membri, né tantomeno istituisce alcun tipo di comunicazione diretta tra il giudice del giudizio di merito e il giudice del provvedimento cautelare.

Quesito 4

Dipende.

La fattispecie inversa rispetto a quella fatta oggetto di questione è stata specificamente affrontata dalla CGUE nella sentenza *Italian Leather* (sentenza 6 giugno 2002, causa C- 80/00).

La CGUE, nel caso *Italian Leather*, ha ritenuto che un provvedimento cautelare italiano che imponeva ad un debitore di astenersi dal compiere determinati atti, fosse in contrasto con una decisione cautelare di diniego della misura cautelare emessa, tra le stesse parti, da un giudice tedesco. Per tale motivo ha ritenuto la misura cautelare italiana irricevibile in Germania ai sensi dell'allora vigente articolo 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, oggi articolo 45, lett. c), del regolamento Bruxelles I bis.

Sulla base della sentenza *Italian Leather*, si potrebbe essere indotti a ritenere che “*La Maison*” possa invocare in Italia il precedente provvedimento francese di diniego della misura cautelare per veder rigettata la richiesta di sequestro conservativo avanzata dal creditore innanzi al tribunale di Roma. Tuttavia, occorre tener a mente che, intanto l'autorità di un provvedimento cautelare potrà essere invocata in uno Stato membro diverso da quello di origine, in quanto quel provvedimento cautelare sia idoneo, in base al proprio diritto processuale nazionale, a produrre un'efficacia di accertamento extraprocessuale. Il che non si verifica, ad esempio, nel caso dei provvedimenti cautelari italiani (arg. ex articolo 669-octies, ultimo comma, c.p.c.).





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

TRASPORTUTTO

I fatti

Nel settembre 2017 la società italiana "TRASPORTUTTO" ha concluso con la società francese "*Produits Deluxe*" un contratto di trasporto, in base al quale TRASPORTUTTO si è impegnata a trasportare dalle fabbriche di *Produits Deluxe*, ubicate in Francia, un certo quantitativo di merce verso i suoi centri di distribuzione in Italia. Il contratto di trasporto includeva una clausola di scelta del foro, in base alla quale qualsiasi controversia derivante dal contratto sarebbe stata decisa dal giudice italiano (in particolare, dal Tribunale di Milano).

TRASPORTUTTO cita in giudizio la *Produits Deluxe* presso il Tribunale di Milano in base all'accordo di scelta del foro con una domanda di condanna al pagamento di alcune fatture non pagate dalla TRASPORTUTTO.

Contemporaneamente, TRASPORTUTTO propone una domanda dinanzi al *Tribunal de Grande Instance* di Poitiers, Francia – luogo della sede legale di *Produits Deluxe* - per ottenere un *référé-provision*, ossia un'ingiunzione di pagamento emessa all'esito di un procedimento sommario e indirizzata alla *Produits Deluxe*.

Quesito:

1. Il *référé-provision* può essere considerato una "misura provvisoria" ai sensi dell'articolo 35 del regolamento Bruxelles I *bis*? Con quali conseguenze?

Si utilizzino i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

B) GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

- CGUE, sentenza 17 novembre 1998, causa C-391/95, ECLI:EU:C:1998:543, *Van Uden Maritime*
- CGUE, sentenza 27 aprile 1999, causa C-99/96, ECLI:EU:C:1999:202, *Mietz*





SOLUZIONI

Quesito 1

In linea generale il *référé-provision* non può essere considerato una "misura provvisoria" ai sensi dell'articolo 35 del regolamento Bruxelles I bis, con la conseguenza che, se concesso dal giudice francese, in linea di principio non potrà circolare nello spazio giudiziario europeo come i provvedimenti cautelari, salvo non si diano determinate condizioni puntualmente delineate dalla giurisprudenza della CGUE (v. *infra*).

Più in dettaglio:

Alcuni sistemi processuali nazionali ammettono la possibilità di concedere un provvedimento sommario non cautelare nei casi in cui il diritto della parte istante appaia *prima facie* fondato. Uno di questi provvedimenti è il *référé-provision*.

Se il destinatario di un provvedimento sommario non cautelare non contesta o non presenta opposizione, è probabile che la controversia si concluda nella fase sommaria e che il provvedimento frutto di cognizione sommario acquisti una certa stabilità. Per questo motivo ci si è chiesti se tali provvedimenti possano essere inclusi nel campo di applicazione dell'articolo 35 del regolamento Bruxelles I bis: il rischio connesso all'applicazione a tali tipologie di provvedimenti dell'articolo 35, infatti, è che l'istante presenti una richiesta di provvedimento provvisorio ad un giudice privo di giurisdizione sulla causa di merito e che, se la controparte non reagisce, il provvedimento potrebbe veder stabilizzare i propri effetti in spregio al sistema generale di attribuzione della competenza giurisdizionale stabilito dal regolamento.

La CGUE ha affrontato la questione *de qua* nelle sentenze *Van Uden* (sentenza 17 novembre 1998, causa C-391/95) e *Mietz* (sentenza 27 aprile 1999, causa C-99/96) dando al quesito, in linea di principio, risposta negativa.

Segnatamente, nel dispositivo delle sentenze *Van Uden* e *Mietz*, la CGUE ha stabilito quanto segue:

«Il pagamento in via provvisoria di una controprestazione contrattuale non costituisce un provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 24 della Convenzione 27 settembre 1968 [= Articolo 35 del Regolamento Bruxelles I bis], a meno che, da un lato, il rimborso al convenuto della somma versata sia garantito nell'ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito, e, dall'altro, il provvedimento richiesto riguardi solo determinati beni del convenuto che si situano, o che si devono situare, nella sfera della competenza territoriale del giudice adito».

Nel caso di specie, poiché a causa della clausola di scelta del foro il giudice francese è privo della giurisdizione per la decisione della controversia nel merito, il *référé-provision* emesso dal giudice francese potrebbe circolare ai sensi dell'articolo 35 del regolamento Bruxelles I bis solo se si dessero le due condizioni indicate dalla CGUE nella sentenza succitata, ovvero sia allorché:





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number:
806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

- a. fosse garantita la restituzione della somma che si ingiunge di pagare a TRASPORTUTTO in caso di vittoria del giudizio milanese da parte della società francese; e
- b. l'ingiunzione fosse limitata ai denari della *Produits Deluxe* situati in territorio francese.





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

BANCA DI BRETAGNA

SCENARIO 1

I fatti

Nel maggio 2018, la Banca di Bretagna avviava un procedimento di merito nei confronti del sig. J, residente a Quimper, dinanzi al Tribunale Commerciale di Laval (Francia), chiedendo il pagamento di 2,5 milioni di euro. Nella pendenza del procedimento di merito, a contraddittorio integro, il Tribunale emette un provvedimento cautelare d'urgenza che autorizza la Banca a procedere all'"*inscription ipotecaire judiciaire provisoire*" su alcune proprietà del sig. J site a Torino (Italia), per garantire la fruttuosità di una potenziale sentenza di condanna a favore della Banca. Si noti che l'"*inscription ipotecaire judiciaire provisoire*" è un provvedimento cautelare equiparabile alla nostra ipoteca giudiziale che, parimenti, deve essere iscritto nei registri immobiliari. Se nel corso del giudizio di merito la sussistenza del credito verrà confermata, l'ipoteca da provvisoria diverrà definitiva.

Quesiti:

1. La decisione francese che autorizza la Banca a procedere all'"*inscription ipotecaire judiciaire provisoire*" è riconoscibile in Italia? Può essere iscritta nei pubblici registri immobiliari di Torino?

Si utilizzino i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

SCENARIO 2

Si immagini che, in luogo del provvedimento cautelare francese che autorizza un'"*inscription hypothécaire judiciaire provisoire*", sia stato emesso un provvedimento cautelare inglese (storicamente noto come *Mareva injunction*, ora: *freezing order*), che vieta al signor J di alienare i suoi beni immobili siti in Italia.

Quesito:

2. Il provvedimento cautelare inglese è riconoscibile ed attuabile in Italia?





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

Si utilizzino i seguenti materiali:

A) NORMATIVA EUROPEA

– Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

B) GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

– CGUE, sentenza 12 aprile 2011, causa C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, *DHL Express France*





SOLUZIONI

Quesito 1

Si. Pertanto, in base a quanto stabilito dall'articolo 2818, ultimo comma, c.c. (secondo cui l'iscrizione di ipoteca giudiziale "ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziari ai quali la legge attribuisce tale effetto") il provvedimento cautelare francese, in quanto efficace in Italia ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà di J ubicati a Torino.

In generale, infatti, qualsiasi sentenza di condanna emessa all'esito di un giudizio di merito in uno Stato membro è riconoscibile ed eseguibile in qualsiasi altro Stato membro, purché rientri nel campo di applicazione del regolamento Bruxelles I bis. I provvedimenti cautelari emessi a contraddittorio integro (v. l'articolo 2 del regolamento Bruxelles I bis) beneficiano dello stesso regime.

Quesito 2

Si. Pur essendo il *freezing order* inglese un provvedimento cautelare *ad personam*, può essere attuato in Italia – almeno fintantoché il Regno Unito sia Stato membro dell'UE – **come se si trattasse di un sequestro conservativo sui beni immobili di J**, ancorché tale sequestro conservativo, a differenza del *freezing order*, è misura cautelare reale avente ad oggetto beni immobili.

Più in dettaglio:

L'attuazione transfrontaliera dei provvedimenti cautelari ha incontrato in passato alcune difficoltà derivanti dalle divergenze dei sistemi procedurali nazionali.

Per superare queste difficoltà, ed ispirandosi alla decisione della CGUE nella causa *DHL Express France* (sentenza 12 aprile 2011, causa C-235/09), l'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis prevede che:

«Se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi.

Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d'origine.»

Ciò significa che, poiché lo spirito del regolamento è quello di promuovere il più possibile l'efficacia transfrontaliera delle decisioni giudiziarie, incluse le misure cautelari non aventi effetti totalmente coincidenti con quelle interne, in base all'articolo 54, paragrafo 1, la misura cautelare inglese – finché il Regno Unito sia Stato membro dell'UE - dovrà essere attuata in Italia come se si trattasse di un sequestro conservativo su beni immobili.

Dubbio è poi se, nonostante il riconoscimento del *freezing order* inglese possa essere ottenuto un sequestro conservativo domestico in base al fatto che la misura inglese non è un provvedimento





The project LAWtrain has received funding from the *European Union*, Grant Agreement number: 806937 — LAWtrain — JUST-AG-2017/JUST-JTR4-EJTR-AG-2017

cautelare *in rem*. Per la soluzione positiva, nell'ambito della giurisprudenza francese, v. Cour de cass., 1re civ. – 3 oct. 2018 . – n° 17-20.296. – Sté Crystal et a. c/ Sté Gorsoan Limited. – JurisData n° 2018-016936.

IL CONTENUTO DI QUESTO MATERIALE FORMATIVO RAPPRESENTA UNICAMENTE IL PUNTO DI VISTA DELL'AUTORE, CHE NE È UNICAMENTE RESPONSABILE. LA COMMISSIONE EUROPEA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER L'USO CHE PUÒ ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE.

